

OGGETTO: SUNTO DEL RICORSO N. RG 13287/2017 DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, N.06734/2018 DEL 13 GIUGNO 2018, PUBBLICATA IL 16 GIUGNO 2018 (RICORSO N.R.G. 13287/2017 - PAOLO CARONNA c/ MINISTERO DELL'INTERNO E NEI CONFRONTI DI SALVATORE SCIORTINO IN QUALITA' DI CONTROINTERESSATO NON COSTITUITO IN GIUDIZIO) AL FINE DI CONSEGUIRE LA CONOSCENZA LEGALE DEL RICORSO DA PARTE DEI CONTROINTERESSATI MEDIANTE LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza di cui all'oggetto, di seguito si riporta un sunto del ricorso:

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni interessate e ad un controinteressato, il signor Paolo Caronna , nato a Palermo il 28 novembre 1987 (C.F: CRNPLA87S28G273P), residente in Palermo via Altofonte n. 445/B elettivamente domiciliato in 00193 Roma, via Tibullo n. 10 presso lo studio dell'Avvocato Andrea Baudino (C.F.BDNNDR73M24H501Z) suo procuratore in atti ha chiesto **l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 C.p.A., dei seguenti atti:**

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali prot. n. 0000189 del 2 ottobre 2017, notificato al Sig Paolo Caronna con raccomandata a.r. numero 143771900715 spedita il 11 ottobre 2017 e ricevuta il 18 ottobre 2017, che ha disposto la sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F., indetto con decreto del Capo Dipartimento n 5140 del 6 novembre 2008
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: b.1 giudizio formulato dalla Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali che in forza del verbale n. 12 del 21 settembre 2017 ha riconosciuto il ricorrente non idoneo a tale accertamento con il seguente giudizio “ deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 -OS 07/10) D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c.1, lettera f), punto 1”;
- b.2 Decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e ss.mm. con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione e di ogni successiva graduatoria che fosse eventualmente stilata dall'amministrazione precedente che prevede l'esclusione del Sig.

Caronna Paolo; b.3 ogni determinazione ed atto che ha concorso alla composizione del numero di unità partecipanti ad un eventuali prossimo Corso di Formazione Allievi Vigili del Fuoco

A sostegno della propria domanda e di tali conclusioni il ricorrente ha premesso che:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni, , il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Paolo Caronna si è posizionato al posto n.3086 (con il punteggio di 83,07) della graduatoria B4 (posti senza alcun titolo di riserva).

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 agosto 2017 è stato disposto un incremento di 400 unità della dotazione organica relativa alla qualifica di Vigile del Fuoco con assunzione mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei al concorso cui ha partecipato il ricorrente.

Di conseguenza, a seguito della autorizzazione da parte dell'amministrazione resistente all'assunzione di numero 400 vigili del fuoco, stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Sig. Caronna, è stato convocato presso la Direzione Sanità della UST della Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., sita in Roma, via Pigafetta n. 3 per effettuare le visite mediche di rito le cui risultanze hanno indotto la Commissione medica a formulare il giudizio di non idoneità nel verbale n. 12 del 21 settembre 2017 (, con la conseguente esclusione dal concorso disposta con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali prot. n. 0000189 del 12 settembre 2017 comunicata al ricorrente con raccomandata a.r. numero 143771900715 spedita il 11 ottobre 2017 e ricevuta il 18 ottobre ottobre 2017 motivato come segue :<< *deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 0310 -OS 07/10) D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c.1, lettera f), punto 1"*.

* * * * *

Sulla scorta di tale premessa, il signor Paolo Caronna a mezzo dello scrivente difensore ha impugnato i provvedimenti sopra indicati deducendo il seguente motivo:

DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE 214/1990; OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ERRONEA MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA , ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI POSTI ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.M. N. 5140 DEL 6 NOVEMBRE 2008; DEL D.M. 11 MARZO 2008 N. 78, ART. 1, COMMA 1, LETTERA F PUNTO 1

Il decreto con il quale il Direttore della Direzione centrale per gli AA.GG. Del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha disposto l'esclusione dal concorso del Signor Paolo Caronna sulla sua presunta inidoneità psico-fisica all'incarico è illegittimo sotto diversi profili.

I.1

In primo luogo è palese la violazione dell'obbligo della motivazione degli atti che incombe sull'amministrazione in forza dell'art. 3 della legge generale sul procedimento.

Non può certo ritenersi conforme ai canoni in esso previsti la motivazione del provvedimento impugnato nella misura in cui si è limitata ad affermare che << *Il Signor CARONNA Paolo, nato il 28/11/1987 è escluso dalla procedura concorsuale in questione in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 -OS 07/10)D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c.1, lettera f), punto 1>>.*

Nessuna ulteriore spiegazione viene fornita al riguardo soprattutto in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento escludente.

Nel caso di specie, poi, non solo il provvedimento di esclusione consta di un mero rinvio al giudizio espresso dalla Commissione medica ma **il relativo verbale in ogni caso non è stato materialmente allegato al decreto di esclusione e, come sarà evidente in seguito, non risultava puntualmente e logicamente motivato (ma sul punto vedi infra).**

Orbene, la motivazione dell'atto amministrativo può essere indicata anche *per relationem*, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo.

In tal caso, però, per la legittimità dell'atto amministrativo, secondo la consolidata giurisprudenza, premesso che la motivazione *ob relationem*, costituisce un'eccezione al generale obbligo di motivazione, è necessario che essa faccia riferimento agli atti del procedimento amministrativo da cui l'atto indicato *per relationem* sia **puntualmente**

motivato e reso disponibile tramite la sua materiale allegazione.

Per le indicate ragioni deve essere considerato illegittimo.

I.2

Va, altresì, sottolineato che il provvedimento di esclusione in epigrafe deve ritenersi illegittimo perchè basato su **presupposti inesistenti**.

Il denunciato difetto in contestazione, infatti, è contraddetto dal fatto che a seguito del giudizio di inidoneità della Commissione medica del concorso, il ricorrente si è sottoposto ad ulteriori successivi accertamenti presso il Reparto di Oculistica del Poliambulatorio della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, a chiusura dei quali è stato riscontrata, mediante certificazione del 29 novembre 2017 a firma del Dott. Leonardo Battaglia, l'esistenza di una capacità visiva pari a **OD 6/10 e OS 8/10 Tale documentata circostanza dà atto che egli è costantemente dotato di una acutezza visiva naturale non inferiore al limite stabilito dall' art. 1, c.1, lettera f), punto 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 78 per l'accesso al servizio permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, corrispondente ad << una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti>> . Il ricorrente inoltre è tuttora in possesso della patente di guida civile per autoveicoli di categoria B e per motoveicoli di categoria A.**

Orbene, come risulta in modo chiaro ed inequivocabile dalla summenzionata documentazione, la rappresentazione dei fatti posti a base della decisione dell'Autorità è caratterizzata da un errore abnorme

Invero, il deficit del *visus* naturale acclarato dalla Commissione Medica, in sede concorsuale, è smentito in modo palese dai risultati di tale documentazione.

Queste circostanze si pongono in evidente e diretto contrasto con la motivazione di inidoneità fondata sulla presunta sussistenza di una patologia a carico del candidato di rilevanza tale da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

Patente, al dunque, la illegittimità dell'impugnato decreto siccome adottato su presupposti inesistenti, erronei e travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che ha palesato la non giustezza dell'applicazione al procedimento de quo delle direttive regolamentari e regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la non correttezza e irragionevolezza della decisione finale non adeguatamente supportata, sul piano motivazionale, dalle risultanze fattuali dell'accertamento sanitario anche esse altrettanto viziate logicamente e per travisamento dei fatti, ponendosi il giudizio di non

idoneità in discordante e contraddittorio rapporto di consequenzialità e causalità con i suoi stessi presupposti di fatto.

• * *

Dopo aver svolto tali argomentazioni il Sig. Paolo Caronna ha proposto istanza cautelare ex art. 55 C.p.A., deducendo, quanto al *fumus boni iuris* la fondatezza dei motivi del ricorso che traspare anche in sede di sommaria delibazione e quanto al *periculum in mora* che esso sia connaturato all'ingiusta lesione della sua situazione giuridica soggettiva a causa del grave e irreparabile pregiudizio che egli subisce non solo alla sua dignità, ma anche alle sue legittime aspettative di carriera nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria

La mancata assunzione del giovane Paolo Caronna come vigile del fuoco permanente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco comporterebbe indubbiamente un danno sia in termini patrimoniali che in termini non patrimoniali per il ragazzo che attualmente è privo di occupazione lavorativa.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Lo scrivente ritenendo, dunque, che sussistono i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta ha richiesto quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso consistente **nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale ordine all'amministrazione di ammettere il ricorrente a partecipare allo svolgimento del Corso di Formazione VV.F. ed in via istruttoria ha richiesto**, se del caso, anche disporsi apposita verifica sulla persona del ricorrente ai sensi degli articoli 19 e 66 c.p.a., ciò in linea con l'orientamento seguito da codesto Ecc.mo Tar Lazio in altri casi analoghi, aventi infatti per oggetto l'esclusione di altri ricorrenti dal concorso VVFI in questione nei quali questi ultimi avevano depositato certificazione medica di segno contrario agli accertamenti dell'Amministrazione (si vedano ex multis, l'ordinanza collegiale n. 04125/2014 del 05/09/2014 pronunciata dalla Sezione prima Bis di codesto Ecc.mo tribunale sul ricorso numero di rg 11046 del 2014 e l'ordinanza collegiale n. 11272/2015 del 16/09/2015 pronunciata sempre dalla medesima Sezione I Bis sul ricorso n. rg 9778/2015).